

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 940

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALVATORE, BALZAMO, LABRIOLA, SALADINO, COLUCCI,
SEPPIA, AMODEO, BABBINI, CANEPA, CRESCO, FERRARI
MARTE, LA GANGA, LENOCI, NONNE, POTÌ, SEPPIA,
SERVADEI**

Presentata il 14 novembre 1979

Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (ENPGA)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità che il potere pubblico debba disporre di uno strumento di manovra, moderno, efficiente, rapido per regolare il mercato dei prodotti agricoli è resa urgente dal fatto non più ignorabile, che su tutto il mercato dell'agricoltura agiscono forze speculative, estranee al settore, la cui azione oltre a comportare un accelerato processo di deterioramento dei rapporti tra le varie componenti del mercato reca un notevole danno all'economia nazionale, sia in termini di squilibri economici interni, sia in termini di passivo per la bilancia dei pagamenti.

Il campo di azione quindi, di un ente di Stato che operi nel mercato di prodotti agricoli deve interessare sia la difesa dei redditi dei produttori, sia la difesa dei diritti dei consumatori, armonizzandone i legittimi interessi. Per tali finalità la ragione dell'Ente è l'acquisto dei prodotti agricoli sui mercati interni al fine di ammassare o eliminare le eccedenze, nonché l'acquisto dei prodotti agricoli sui mercati

esteri per creare scorte e rifornire il mercato in momenti di penuria, ed infine fronteggiare azioni speculative calmierando il mercato.

Per poter realizzare tale azione, l'ente di Stato deve poter disporre delle attrezzature necessarie. Disporre di attrezzature non significa dover esserne necessariamente proprietario. Anzi, valutando realisticamente la situazione esistente nel nostro paese, voler dotare l'ente di Stato di attrezzature proprie significa avviare un processo duplicativo delle stesse, inutilmente dispendioso.

Basta invece che l'ente possa avvalersi delle strutture esistenti, assicurandosene però, con sicurezza, la disponibilità. Questo significa che la legge che vuole affrontare il problema dell'intervento pubblico sui mercati agricoli deve regolare anche i rapporti con i titolari delle attrezzature. Titolari delle attrezzature, nel caso specifico, significa dire essenzialmente consorzi agrari.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ciò illustra il senso di quelle norme della presente proposta di legge (articoli 3 e 4) che si riferiscono alla Federconsorzi.

La dipendenza gerarchica dei consorzi agrari dalla Federazione dei consorzi agrari, imporrebbe un diaframma non compatibile con il sistema della gestione diretta delle attrezzature, da parte dello Stato, per assolvere ai compiti derivanti dalle necessità di intervenire sul mercato dei prodotti agricoli. Svincolati da tale dipendenza gerarchica, i consorzi agrari verrebbero ad assumere una duplice funzione: una di continuazione delle attività tradizionali e l'altra di strutture dell'ente di Stato.

È necessario quindi, che si realizzi una modificazione della struttura piramidale consorzi agrari-Federazione facendo prevalere gli interessi pubblici su quelli aziendalistici. La soluzione potrebbe essere che i consorzi agrari riassumano per intero la loro fisionomia di strutture al servizio degli agricoltori e che quindi troncino il cordone ombelicale che li tiene vincolati nella struttura federconsortile. Dovrebbero perciò riorganizzarsi, in una più chiara dimensione regionale legata alla politica delle regioni per quanto attiene allo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

I compiti di intervento nel mercato agricolo oggi dovrebbero essere assolti dall'AIMA. I risultati non sono però soddisfacenti. Tra le ragioni di insufficienza vi è certamente anche la natura anomala dell'AIMA. Essa è definita azienda: con tale termine sono state indicate unità organiche dotate di autonomia e di gestione di bilancio, che sono preposte a servizi pubblici o ad altre attività economiche e trovano, pertanto, la ragione primaria di essere nella esigenza di maggiore autonomia e snellezza di organizzazione propria di siffatta attività.

Caratteristica dell'azienda è la mancanza di subordinazione gerarchica nei confronti del Ministero cui essa fa capo, per cui l'attività dell'azienda è quella di basare la propria attività su tipici motivi

di autonomia, che vanno da quella contabile, riferentesi alla possibilità di provvedere alla propria contabilità con bilancio autonomo, a quella di gestione, riguardante la facoltà di autoamministrare i propri beni e di concludere i propri contratti.

L'AIMA non ha invece tali caratteri.

Innanzitutto subisce il controllo della Corte dei conti, e conserva, inoltre, alcuni degli aspetti tipici dell'organo statale; la struttura del consiglio di amministrazione, cui partecipano tra l'altro i funzionari dei vari servizi del Ministero interessati all'attività dell'azienda; il controllo esercitato dagli appositi organi secondo la normativa comune a tutte le amministrazioni statali; l'utilizzazione, per il funzionamento degli uffici, del personale proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Da ciò deriva che l'AIMA avendo i caratteri sia dell'organo di Stato sia dell'azienda può essere considerata un organo-persona giuridica e pertanto un organismo misto.

Tale misura ibrida poteva essere possibile quando l'AIMA era essenzialmente uno strumento operativo dello Stato nell'assolvimento dei circoscritti compiti derivanti dalla applicazione di norme e regolamenti comunitari in materia di interventi sui mercati agricoli.

Sul momento in cui però si vuole creare una azienda di Stato che sia in grado di assolvere ai compiti di cui avanti si è fatto cenno, l'attuale natura giuridica dell'AIMA si rivela assolutamente angusta ed insufficiente: l'Ente di intervento va perciò riportato per intero nella natura di azienda togliendogli le caratteristiche di «organo dello Stato». D'altra parte con tale nuova natura l'Ente di Stato potrà egualmente svolgere la sua funzione di organismo di intervento comunitario.

Alla luce delle considerazioni fatte, il consiglio di amministrazione dell'Ente va modificato e ristrutturato nella visione di «Azienda» e non di organismo statale. In tale senso operano gli articoli da 9 a 13.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Ente nazionale per le pubbliche gestioni in agricoltura.

L'ente è persona giuridica, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Esso ha ordinamento e bilancio autonomi.

I compiti svolti dall'azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, sono attribuiti all'Ente nazionale per le pubbliche gestioni in agricoltura, ed estesi a tutti i prodotti agricoli e alimentari.

ART. 2.

L'Ente nazionale per le pubbliche gestioni in agricoltura, al fine di garantire risultati positivi alla manovra pubblica delle importazioni e scorte agricolo-alimentari, stabilire più organici rapporti tra produzione e mercato e assicurare redditi giusti ai produttori e prezzi equi ai consumatori, è incaricato specificamente delle seguenti funzioni:

a) svolgere, per conto dello Stato, le operazioni commerciali attinenti a prodotti agricoli che debbono essere compiute in base ad accordi internazionali, a deliberazioni della Comunità economica europea, a leggi dello Stato o delle regioni, o comunque deliberate dagli organi competenti del pubblico interesse;

b) provvedere alle gestioni volontarie e obbligatorie di ammasso dei prodotti agricoli;

c) svolgere attività economica di difesa della produzione agricola e azione calmieratrice dei prezzi al consumo, mediante acquisti e vendite sui mercati interni ed esteri di prodotti.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per il migliore svolgimento delle attribuzioni di cui al presente articolo, l'ente può:

1) stabilire convenzioni con gli istituti bancari e finanziari;

2) affidare, tramite apposite convenzioni disciplinari, le operazioni inerenti allo svolgimento delle proprie funzioni agli assuntori di cui al successivo articolo 6.

ART. 3.

Ogni attività di gestioni attualmente svolta dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per conto dell'AIMA deve essere trasferita ai Consorzi agrari provinciali, ciascuno per il territorio di sua competenza, con la consegna dei locali e delle strutture ove la gestione viene esercitata.

Tali operazioni non possono, in nessun caso, essere svolte dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, né in via diretta, né in via indiretta, anche in caso di delega di uno o più consorzi agrari.

Le convenzioni in atto tra l'AIMA e la Federconsorzi avranno termine con la fine delle rispettive campagne di commercializzazione in corso alla data della pubblicazione della presente legge e non potranno essere rinnovate.

ART. 4.

L'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, è abrogato.

ART. 5.

(Albi di assuntori).

Gli albi previsti dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1966, n. 303, sono istituiti ogni tre anni.

Per assuntori il cui ambito di operatività interessa preponderatamente una o due regioni le domande di iscrizione vengono presentate all'ENPGA tramite le amministrazioni regionali competenti per ter-

ritorio, le quali danno il loro parere, sentito il Consiglio regionale.

Possono iscriversi agli albi previsti dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1966, n. 303, esclusivamente cooperative e loro organizzazioni, associazioni dei produttori, Consorzi agrari provinciali che operano nei settori della commercializzazione dei prodotti agricoli purché non aventi scopo di lucro e con gestione a costi e ricavi.

Non è dovuta dimostrazione preventiva della capacità finanziaria del richiedente, che deve però dichiarare di essere disposto ad avvalersi del sistema finanziario e degli eventuali fondi messi a disposizione dell'ENPGA, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dall'ENPGA in relazione ai vari tipi di attività da svolgere.

ART. 6.

In casi di necessità, o in mancanza di idonee richieste di affidamento di incarichi, l'ENPGA può delegare l'espletamento di specifiche funzioni, a tempo determinato, esclusivamente alle regioni.

A tali fini, l'ENPGA può chiedere, ove occorre, l'affidamento in uso delle necessarie attrezzature, per durata limitata, da disporsi con decreto del Presidente della giunta regionale.

La delega di cui al primo comma può interessare esclusivamente le operazioni di intervento, di controllo e di rendicontazione restando dell'ente la responsabilità di gestione.

ART. 7.

(Struttura organizzativa).

L'ENPGA è dotata di strutture centrali e periferiche regionali con un proprio ruolo organico.

Il Governo è delegato a definire entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge la struttura organizzativa dell'ENPGA nonché il ruolo organico del personale.

Il personale che attualmente presta servizio presso l'AIMA e presso la Cassa conguaglio zuccheri è immesso nel ruolo

organico del personale dell'ENPGA previa domanda degli interessati da presentare all'ENPGA entro 30 giorni dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al secondo comma del presente articolo.

Il personale dipendente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli Enti di sviluppo può essere inquadrato nel ruolo organico dell'ENPGA su domanda degli interessati ed accoglimento della stessa da parte di una commissione costituita dal consiglio di amministrazione dell'ENPGA. La domanda va presentata entro 90 giorni dalla data della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al secondo comma del presente articolo.

Il completamento del ruolo organico sarà assicurato con pubblici concorsi.

Sino all'istituzione del ruolo organico del personale, le funzioni, in via transitoria, vengono svolte dall'attuale personale dell'AIMA, e gli oneri relativi restano a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 8.

È istituita in ogni regione una Commissione consultiva composta da:

a) l'assessore regionale all'agricoltura, o un suo delegato;

b) l'assessore regionale per i problemi del lavoro, o un suo incaricato;

c) un rappresentante dei consorzi agrari provinciali, e uno per ciascuna delle organizzazioni nazionali delle cooperative legalmente e maggiormente rappresentative;

d) un rappresentante designato congiuntamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione;

e) un rappresentante degli agricoltori, tre dei coltivatori diretti e uno dei lavoratori agricoli, designati dalle orga-

nizzazioni di categoria più rappresentative;

f) un rappresentante dell'ente di sviluppo agricolo.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduta dal responsabile dell'ufficio regionale dell'ENPGA, ed è convocata almeno tre volte all'anno.

La Commissione di cui al presente articolo provvede ad elaborare e a proporre agli organi centrali dell'ente tutte le misure necessarie al fine del migliore inserimento nella politica generale di intervento delle esigenze dei consumatori e dei produttori.

ART. 9.

(Organi dell'ente).

Sono organi dell'ENPGA:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il direttore generale;
- d) il collegio dei sindaci.

Il presidente è nominato dal Consiglio dei ministri e dura in carica tre anni.

ART. 10.

Il presidente ha la rappresentanza, a tutti gli effetti, dell'ente. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

In via straordinaria, in applicazione di regolamenti CEE, delibera per l'espletamento di tutti gli atti di competenza del consiglio di amministrazione per l'immediata esecutività dei suddetti regolamenti CEE; gli atti stessi, per la parte di competenza, vanno successivamente ratificati dal consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente, che è nominato dal consiglio di amministrazione.

ART. 11.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'ente ed è composto:

a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) da un esperto nominato dal Consiglio dei ministri;

c) da due esperti delle regioni da esse designati e nominati, previo accordo, dal Consiglio dei ministri;

d) da due esperti in rappresentanza delle organizzazioni agricole e cooperative nominati dal Consiglio dei ministri su designazione delle organizzazioni legalmente riconosciute e maggiormente rappresentative;

e) da un rappresentante del personale nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su designazione del personale dell'ENPGA.

Fanno parte, inoltre, del consiglio di amministrazione senza diritto di voto, con funzioni consultive, il direttore generale, nonché un consigliere della Corte dei conti ed un dirigente dell'Avvocatura di Stato designati dai rispettivi organismi.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Un funzionario, proposto dal direttore generale, è segretario del consiglio di amministrazione.

ART. 12.

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

1) delibera lo statuto dell'ente e le sue eventuali modificazioni;

2) delibera le linee di intervento economico dell'ente in applicazione delle direttive della CEE, degli indirizzi del Governo nazionale, delle indicazioni che potranno derivare dal CIP e dal CIPE, delle

esigenze della politica economica nazionale e comunitaria;

3) delibera in ordine all'ordinamento ed al funzionamento dei servizi dell'ente;

4) delibera in ordine a proposte di ampliamento degli organici, in stretta dipendenza delle esigenze di funzionamento dell'ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri;

5) delibera in ordine a proposte di trattamento economico del personale da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

6) delibera in ordine alla formazione degli organici del personale e a quanto connesso alle progressioni di carriera dei singoli dipendenti, a quanto connesso ai problemi del personale nonché sull'assegnazione dei compiti del personale;

7) delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare al Parlamento entro il termine rispettivamente del 30 ottobre e del 30 marzo, da approvare autonomamente dal bilancio statale;

8) delibera sulla iscrizione e sulla cancellazione dagli albi dei soggetti che possono essere abilitati ad assumere servizi inerenti alle finalità dell'Ente;

9) delibera sugli schemi di contratto e sui disciplinari tipo;

10) delibera sui negozi per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente e sulla relativa resa dei conti;

11) delibera sui contratti di fornitura di beni strumentali occorrenti al funzionamento dell'ente;

12) delibera sulle transazioni e sull'opportunità di promuovere azioni giudiziarie e resistere ai giudizi;

13) delibera l'eventuale dotazione dell'ente di strutture di mercato.

Il consiglio di amministrazione quando delibera in ordine ai numeri 3), 4), 5), 6) del presente articolo è integrato da due

rappresentanti, eletti dal personale, con diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione delibera in ordine ai punti del presente articolo su proposte del direttore generale.

ART. 13.

Il direttore generale è nominato dal Consiglio dei ministri e dura in carica 6 anni.

La nomina del direttore generale è rinnovabile.

Su richiesta dei due terzi del consiglio di amministrazione il Consiglio dei ministri può revocare l'incarico.

Sono attribuzioni del direttore generale:

a) gli atti connessi al funzionamento ordinario dell'ente;

b) l'elaborazione delle proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione;

c) in via ordinaria l'espletamento di tutti gli atti amministrativi e dei negozi connessi all'attività dell'ente, fatte salve eventuali attribuzioni ad altri funzionari dell'ente, che potranno essere previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo comma dell'articolo 7.

ART. 14.

L'ENPGA può, in casi eccezionali, realizzare o acquisire strutture per l'espletamento dei propri compiti istituzionali nel caso di deficienza delle stesse in rapporto alle necessità nazionali o in caso di ripetuta di indisponibilità di quelle esistenti.

Al fine di realizzare o acquisire le strutture di cui al primo comma l'ENPGA può usufruire di finanziamenti pubblici, regionali, nazionali o comunitari e può operare con finanziamenti propri, anche cumulabili a quelli pubblici.

Nel caso di finanziamenti propri, le somme stanziabili sia come erogazione *una tantum* sia come limiti di impegno annuo per l'accensione di mutui, non pos-

sono, come cifra globale annuale, superare il 5 per cento del fondo di dotazione di cui all'articolo 16.

ART. 15.

Nel caso di affidamento di servizio, i rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto sono a carico dell'assuntore dei servizi di cui all'articolo 6.

Nel disciplinare sono determinati i compensi dovuti all'assuntore per il servizio e la penalità a carico dell'assuntore per le eventuali inadempienze.

ART. 16.

(Finanziamento delle operazioni).

L'ENPGA assicura il finanziamento della propria attività di istituto, attraverso convenzioni da stipulare con gli istituti bancari che prevedano anticipazioni da accordare agli enti assuntori, su loro richiesta, in misura non inferiore all'80 per cento del valore dei prodotti oggetto di intervento.

È inoltre istituito, per far fronte agli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti, un fondo di dotazione di 100 miliardi, intestato all'ENPGA e depositato presso il Ministero del tesoro.

Il Governo è delegato a definire entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le norme attinenti al controllo amministrativo dell'attività dell'ENPGA.